

**CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2019 N. 41607:
sequestro probatorio di iniziativa della PG di un veicolo soggetto a confisca obbligatoria in
relazione al reato di traffico illecito di rifiuti.**

«...le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatoria... »

Vicenda processuale relativa al sequestro di un mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2019, il Tribunale del Riesame di Latina confermava il decreto del 14 dicembre 2018, con cui il P.M. presso il Tribunale di Latina aveva convalidato il sequestro probatorio dell'autocarro Fiat Iveco targato [REDACTED] disposto dai Carabinieri della Stazione Forestale di Terracina nei confronti di [REDACTED] indagato in ordine al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006, accertato in Sabaudia il 13 dicembre 2018.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale laziale, ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] nella veste di terzo interessato proprietario dell'autocarro, sollevando un unico motivo, con cui contesta la violazione degli art. 253, 324 comma 7 cod. proc. pen. e 240 comma 2 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione, evidenziando che il camion di sua proprietà non era soggetto a confisca, atteso che il P.M. non ha contestato a [REDACTED] l'ipotesi del traffico internazionale di stupefacenti, ma l'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. In ogni caso, il sequestro non poteva comunque ritenersi legittimo, avendo riguardato un bene appartenente non all'autore del reato, ma a un terzo estraneo, di cui non era stata provata la violazione degli obblighi di diligenza o la mancanza di buona fede, essendo carente la motivazione del provvedimento impugnato, che non indicava né il *fumus*, né il *periculum in mora*, non essendo stata illustrata, in particolare, la necessità di sequestrare anche la motrice del camion, facendosi riferimento solo all'esigenza di dover analizzare i rifiuti. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe considerato che [REDACTED] non era stato coinvolto personalmente nella vicenda, ricavandosi la sua buona fede dal fatto che era stato predisposto il formulario, con la caratterizzazione dei rifiuti, in vista del loro trasferimento in una discarica autorizzata, mentre il trasportatore, per motivi non esternati, intendeva disfarsi in modo illecito dei rifiuti, scaricandoli su un terreno agricolo, all'insaputa di [REDACTED] in violazione delle sue direttive. Ulteriore carenza motivazionale del provvedimento impugnato viene inoltre ravvisata sia nella mancata indicazione della durata del sequestro probatorio del camion, sia nell'omessa specificazione delle finalità probatorie da perseguire. Il sequestro, in definitiva, poteva essere mantenuto al più limitatamente al cassone con i rifiuti, mentre doveva essere dissequestrata la motrice, contemperandosi in tal modo l'interesse alla conservazione del materiale in sequestro, fino alle analisi dei rifiuti, con le esigenze lavorative di [REDACTED]

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, innanzitutto perché la difesa ha dedotto un profilo di illogicità della motivazione che non è deducibile in questa sede.

1. Al riguardo occorre infatti richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. Allo stesso modo, non è ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione di legge, né tantomeno una lacuna motivazionale tale da rivelare la sostanziale inconsistenza delle ragioni giuridiche della decisione impugnata.

E invero il Tribunale del Riesame ha innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica per cui si procede, richiamando l'accertamento dei CC della Stazione Forestale di Terracina, i quali, il 13 dicembre 2018, hanno sequestrato l'autocarro di proprietà del terzo interessato, a bordo del quale veniva fermato l'indagato [REDACTED] intento a scaricare in un terreno dei rifiuti provenienti da demolizioni, essendo in corso di realizzazione nel sito, senza alcuna autorizzazione, una pista carrabile di 80 mt. per 4 mt., costituita da rifiuti speciali misti da demolizione in fase di livellamento.

Il formulario che accompagnava il trasporto era incompleto, in quanto privo della data e della scheda di caratterizzazione di base, mentre i rifiuti presenti in varie forme nell'area erano omogenei a quelli trasportati sull'autocarro in sequestro.

Di qui la necessità di eseguire le dovute analisi sui rifiuti che [REDACTED] stava per scaricare nel terreno, ciò al fine di verificare se quello accertato dai militari fosse il primo scarico abusivo, essendo stata comunque ragionevolmente esclusa dai giudici cautelari la buona fede di [REDACTED] posto che l'indagato aveva agito come suo dipendente, il che, almeno allo stato, non consentiva di affermare l'estraneità del datore di lavoro rispetto alle operazioni di trasporto abusivo.

Le finalità probatorie della cautela reale risultano quindi sufficientemente delineate, avendo in ogni caso il Tribunale correttamente precisato come al dissequestro della motrice fosse ostativa la circostanza che quest'ultima, quale mezzo usato per l'illecito trasporto dei rifiuti, fosse soggetta a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, norma questa che, a differenza di quanto sostenuto impropriamente nel ricorso, è riferita non al traffico internazionale di stupefacenti, ma al traffico illecito di rifiuti


di cui all'art. 259 e al trasporto illecito di rifiuti di cui agli art. 256 e 258 comma 4 del medesimo decreto legislativo, per cui il richiamo all'art. 259 comma 2 deve ritenersi pertinente, procedendosi in ordine al reato previsto dal citato art. 256. L'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata risulta coerente con il condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269628), secondo cui le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, riferendosi la vicenda processuale relativa alla predetta massima proprio al sequestro di un mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, vicenda nella quale la Corte aveva annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è appunto quella prevista dall'art. 259, comma secondo, del d. lgs. n. 152 del 2006.

3. In definitiva, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale, esauriente e in sintonia con il contesto normativo di riferimento (art. 256 e 259 del d. lgs. n. 152/2006), per cui deve concludersi che le censure difensive, anche rispetto al profilo dell'asserita violazione di legge, risultano manifestamente infondate. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/05/2019

Il Consigliere estensore

Fabio Zunica

Il Presidente
Grazia Lapalorcia



IL CANCELLIERE ESPERTO

Luana Mariani 4